

## DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2011

**che fissa il contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute nel contesto delle misure di emergenza adottate per combattere l'influenza aviaria in Germania nel 2007**

[notificata con il numero C(2011) 4161]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2011/353/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75 del regolamento finanziario e dell'articolo 90, paragrafo 1, delle modalità d'esecuzione, l'impegno di spesa a carico del bilancio dell'Unione è preceduto da una decisione di finanziamento che stabilisce gli elementi essenziali dell'azione che comporta la spesa ed è adottata dall'istituzione o dalle autorità da questa delegate.
- (2) La decisione 2009/470/CE fissa le procedure che disciplinano il contributo finanziario dell'Unione a favore di azioni veterinarie specifiche, compresi gli interventi d'urgenza. Al fine di sostenere l'eradicazione dell'influenza aviaria nel più breve tempo possibile, è opportuno che l'Unione contribuisca finanziariamente alle spese sostenute dagli Stati membri. L'articolo 4, paragrafo 3, primo e secondo comma, di detta decisione stabilisce norme sulla percentuale da applicare alle spese sostenute dagli Stati membri.
- (3) Il regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione <sup>(2)</sup> stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio. L'articolo 3 di tale regolamento stabilisce norme sulle spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell'Unione.
- (4) La decisione 2008/441/CE della Commissione, del 4 giugno 2008, relativa a una partecipazione finanziaria della Comunità alle misure urgenti di lotta contro l'influenza aviaria in Germania nel 2007 <sup>(3)</sup> ha concesso alla

Germania un contributo finanziario dell'Unione alle spese sostenute per l'eradicazione dell'influenza aviaria. Conformemente a tale decisione, è stato versato un primo anticipo di 320 000,00 EUR.

- (5) Il 13 maggio 2008 e il 25 luglio 2008, la Germania ha presentato una richiesta ufficiale di rimborso, come previsto dall'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 349/2005. Il 9 febbraio 2009 è stato iniziato un audit preventivo. Le conclusioni definitive della Commissione sono state comunicate alla Germania con un lettera datata 20 settembre 2010 e confermate con una lettera datata 21 febbraio 2011.
- (6) Il versamento del contributo finanziario dell'Unione è subordinato alla condizione che le azioni programmate siano state effettivamente attuate e che le autorità abbiano fornito tutte le informazioni necessarie entro i termini previsti.
- (7) Le autorità tedesche hanno adempiuto pienamente agli obblighi tecnici e amministrativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 2009/470/CE e all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 349/2005.
- (8) Alla luce di tali considerazioni, occorre fissare ora l'importo totale del contributo finanziario dell'Unione alle spese ammissibili sostenute nel contesto dell'eradicazione dell'influenza aviaria in Germania nel 2007.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il contributo finanziario dell'Unione alle spese connesse all'eradicazione dell'influenza aviaria in Germania nel 2007 è fissato a 1 141 550,98 EUR. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75 del regolamento finanziario.

*Articolo 2*

Il saldo del contributo finanziario è fissato a 821 550,98 EUR.

<sup>(1)</sup> GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU L 55 dell'1.3.2005, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 156 del 14.6.2008, pag. 14.

*Articolo 3*

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2011.

*Per la Commissione*  
John DALLI  
*Membro della Commissione*

---